



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Impugnativa deliberazione G.R.P. n.3006/91 - Presa atto sentenza - Liquidazione parcella in favore dell'avv. Mario CARRIERI di Bari.

L'anno millenovecentonovantaquattro, il giorno 5 (cinque)

del mese di AGOSTO, alle ore 17.00 in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. ARTURO MASI PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.) 3. Pasquale BARNABA' (a.g.)

4. Bruno COSTONE 5. Edoardo MURIANO

6. Daniele POTI' 7. Domenico VILLANO

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Maria Teresa CONTE (a.g.) 9. Luigi POSTIGLIONE (con diritto a voto)

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Francesco LUCIBELLO

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. Dott.ssa Maria Fabiola MENENTI

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

- IL DIRETTORE DI ESERCIZIO RIFERISCE:

In ordine alla determinazione consuntiva dei contributi in c/esercizio in favore dell'AMAT per l'anno 1990, la Regione Puglia emanò la deliberazione di Giunta n.3006 in data 01/07/1991.

Dall'esame di detta deliberazione emersero, però, all'epoca, motivi di

illegittimità della stessa, con particolare riferimento al procedimento adottato per l'abbattimento percentuale del contributo, in applicazione della L.R. n.11/90. Procedimento che di fatto comportò la determinazione dell'ammontare dei contributi in misura inferiore a quella che sarebbe spettata secondo un corretto procedimento. In ogni caso la deliberazione era viziata da motivi di illegittimità non essendo stato preventivamente convocato il Comitato tecnico come imposto dalla L.R. n.13/82.

In presenza di detti presupposti la Commissione Amministratrice di questa Azienda con deliberazione n.216, assunta in data 06/11/991, conferì all'avv. Mario CARRIERI di Bari il mandato per l'impugnazione della deliberazione della G.R.P., avuta considerazione, a tale proposito, che la deliberazione in questione andava ritenuta quale provvedimento di adempimento dell'obbligo imposto alla Regione Puglia dal TAR della Puglia con Ordinanza n.600/91 di nomina del Commissario ad ACTA nel giudizio n.816/90 promosso già da questa Azienda per il riconoscimento della rivalutazione ed interessi conseguenti al ritardo nello accredito dei contributi nel corso dell'anno 1990.

Il T.A.R., pronunziandosi nel giudizio in questione, con la sentenza n.760/93, ha decretato la improcedibilità del ricorso, per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, atteso che, successivamente alla deliberazione n.3006/91, con tale ricorso impugnato, la Giunta Regionale ebbe ad emanare altra deliberazione (la 7471 del 27/12/1991), con la quale si rideterminavano i contributi di esercizio per l'anno 1990.

Poiché la sentenza appare "formalmente" inattaccabile, tant'è che lo stesso avv. CARRIERI non ha ritenuto consigliabile la proposta di appello al Consiglio di Stato, il giudizio è definito con compensazione di spese.

L'avv. Carrieri ha fatto pervenire la relativa proposta di parcella, corredata dal parere di congruità dell'Ordine degli Avvocati di Bari, per la liquidazione della quale propongo di adottare formale provvedimento. Il totale di detta parcella è di £.54.777.120.- compresa IVA, CAP e costo del parere dell'Ordine.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- UDITA la relazione del Direttore di Esercizio;
- PRESO ATTO dell'esito del ricorso dinanzi al T.A.R. di Puglia per l'impugnativa della deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n.3006/91;
- RITENUTO dover liquidare all'avv. Mario CARRIERI di Bari la parcella dello stesso presentata a definizione della pratica;
- DATO ATTO che sulla stessa è stato espresso il parere di congruità dall'Ordine degli Avvocati di Bari;
- CON il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio;

Unanimamente

D E L I B E R A

- di prendere atto della sentenza n.760/93 pronunziata dal TAR della Puglia in merito al ricorso promosso dall'AMAT per l'impugnativa della deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n.3006/91, con la quale sono stati determinati i contributi in c/esercizio per l'anno 1990, sentenza che ha

dichiarato la improcedibilità del ricorso stesso per le motivazioni in narrativa specificate;

- di prendere, altresì, atto che le spese del giudizio risultano compensate;
- di liquidare, di conseguenza, in favore dell'avv. Mario CARRIERI di Bari la proposta di parcella, regolarmente vistata dall'Ordine degli Avvocati di Bari, di £.54.777.190 (cinquantaquattromilionisettecentosettantasettemilacentonovanta), compresa IVA, CAP e costo del parere dell'Ordine, dallo stesso presentata a definizione della pratica;
- di porre detta spesa a carico del bilancio di previsione economico per lo esercizio 1994, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi".

Il Presidente

Ar. Vull.

Il Segretario

Mario CARRIERI

ffp

CAPO AREA
SEGRETERIA GENERALE
(T. 081/254111)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 12/agosto/1994

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del _____

Resa esecutiva il 08.09.94 dalla Sez. di Controllo della Regione Puglia a condizione..., con atto prot.n.8229 - Vedi del. n.298/94.

CAPO AREA
Il Direttore
SEGRETERIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)



11 AGO. 1994

Taranto, li.....

AZIENDA MUNICIPALIZZATA

AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

N. di Protocollo 1913/94 Rip.....

Risposta a N..... del.....

Allegati N.....

Spett.le
UFFICIO SERVIZI MUNICIPALIZZATE
DEL COMUNE DI TARANTO
PALAZZO LATAGLIATA
TARANTO

RACCOMANDATA A MANO

OGGETTO: Trasmissione dispositivi deliberazioni.

Allegate alla presente trasmettiamo copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 5/agosto/1994, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici.

- Del. nn. 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188.-

Distinti saluti.

P.R.
Vareo
R-8-ph

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO



11 AGO. 1994

Taranto, li.....

AZIENDA MUNICIPALIZZATA

AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

Spett.le REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata
di Controllo sugli Atti degli
Enti Locali
Via De Cesare, 102
74100 T A R A N T O

N. di Protocollo *14.72/184* Rip.....

Risposta a N..... del.....

Allegati N.....

RACCOMANDATA A MANO

OGGETTO: Trasmissione deliberazioni.-

Compiegate alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, in duplice copia, le sottoelencate deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 5/agosto/1994. Le stesse, ai sensi dell'art. 72 del D.P.R. n. 902/1986, vengono trasmesse all'Amministrazione Comunale:

- Del n. 179 - Definizione partite debitorie al 31/05/1994 nei confronti della S.E.A.T.V.A. di Bari;
- " " 180 - Liquidazione parcella in favore avv. DE FRANCO a fronte prestazioni professionali fornite per c/AMAT n. 28 ricors
- " " 181 - Impugnativa delibera GRP n. 3006/91 - presa atto sentenza - liquidazione parcella in favore avv. Mario CARRIERI;
- " " 182 - Liquidazione parcella avv. Adeo OSTILLIO emessa a fronte prestazioni professionali rese nel giudizio dipendenti va ri c/A.M.A.T.;
- " " 183 - Presa atto spese in economia effettuate dal Direttore di Esercizio mese di Giugno 1994;
- " " 184 - Indizione concorsi interni per la copertura del posto di Capo Area Movimento e del posto Capo Area tecnica;
- " " 185 - Anticipazione Trattamento Fine Rapporto in favore del l'agente MASSARO Pasquale;
- " " 186 - Anticipazione Trattamento Fine Rapporto in favore del l'agente PERRUCCI Antonio
- " " 187 - Anticipazione Trattamento Fine Rapporto in favore del l'agente DE ROMA Salvaore;
- " " 188 - Presa atto n. 9 precetti pagamento promossi da dimendenti vari per restituzione somme "Massa Vestioario" - CRISTALLO + 15 e MONTEMURRI + 5 - Liquidazione;

12. AGO. 1994

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

REGIONE PUGLIA

SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DI TARANTO

ANAT - TARANTO
21.09.94 009110
SEGRETERIA GENERALE

- 1 -

Vista la deliberazione della Commissione Amministratrice di Taranto N. 181/94

Visto l'esposto fatto pervenire, in data 12.7.1994, da parte di dieci Consiglieri Comunali di Taranto, i quali hanno rappresentato una situazione di incompatibilità ed una violazione di legalità nella quale versano il Sindaco del Comune ed il Dott. Eduardo Muriano Vice Presidente della Commissione Amministratrice dell'AMAT, legati tra loro da un rapporto di affinità di secondo grado;

Accertato che non risulta formalmente neppure comunicato a questa Sezione alcun atto presupposto di natura monocratica, relativo alla norma del prefato componente del citato Organo Collegiale da parte del Sindaco del menzionato Comune, mentre è stata sottoposta a controllo la deliberazione del Consiglio Comunale di Taranto n.7 del 14.1.1994, concernente la "definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni", vistata per presa d'atto da parte di questa medesima Sezione in seduta del 10.2.1994 al n.1064;

Richiamato il consolidato principio giurisprudenziale, secondo il quale:
- "l'annullamento dell'atto di nomina di un organo non travolge di per sé la generalità degli atti da questo anteriormente compiuti, ma solo quelli riguardando ai quali l'illegittimità della costituzione dell'organo sia stata dedotta come motivo di invalidità derivata, mediante un rituale ricorso; in tal senso, i vizi relativi alla costituzione dell'organo hanno, sugli atti di questo, effetto "invalidante" e non "caducante" (cfr. Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria, 29 febbraio 1992, n.4);

- "il giudice amministrativo non può pronunciare in ordine alla illegittimità derivata di un atto, allorché non sia stato impugnato e, conseguentemente, non sia stata dichiarata l'illegittimità dell'atto presupposto viziante" (cfr. Consiglio di Stato - Sez.IV - 1° giugno 1992, n.572);

- "l'onere di impugnare anche l'atto presupposto si ha solo quando si intenda far valere un'illegittimità da esso derivata (cfr. Consiglio Giustizia Amministrativa Sicilia - Sez.giurisdizionale, 24.3.1993, n.148);

Ritenuto che il surriferito orientamento giurisprudenziale non può non essere esteso anche all'attività di controllo di competenza di questa Sezione, istituzionalmente limitata all'esame di legittimità della deliberazione di che trattasi, tanto più che non risulta annullato l'atto presupposto di nomina del componente della suddetta Azienda, che ha partecipato all'adozione di tale deliberazione né in sede giurisdizionale, né in via di autotutela da parte dello stesso Organo monocratico che ha provveduto alla nomina stessa, pur apparendo - prima facie - tale atto presupposto viziato di illegittimità per violazione degli indirizzi stabiliti con deliberazione consiliare n.7/1994, innanzi richiamata;

VISTA la legge 10.2.1953, n.62;

VISTA la L.R.4.5.1985, n.25;

VISTA la legge 8.6.1990, n.142;

P R E N D E A T T O

della deliberazione richiamata in premessa, subordinatamente all'avvenuto accertamento, da parte del competente Consiglio Comunale di Taranto, nell'ambito dei

REGIONE PUGLIA

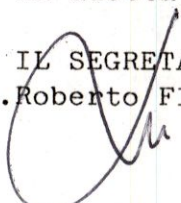
SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DI TARANTO

- 2 -

suoi istituzionali poteri di indirizzo e di controllo, della legittimità dell'atto presupposto - non soggetto a controllo, nè formalmente comunicato a questa Sezione - relativo alla nomina dei componenti dell'Organo Collegiale, che ha adottato la deliberazione de qua.

IL SEGRETARIO

Rag. Roberto FISCHETTI



IL PRESIDENTE

F.TO PROF. AVV. D. RANA





A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Impugnativa deliberazione G.R.P. n.3006/91 - Presa atto sentenza - Liquidazione parcella in favore dell'avv. Mario CARRIERI di Bari.

L'anno millenovecentonovantaquattro, il giorno 5 (cinque)

del mese di AGOSTO, alle ore 17.00 in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. ARTURO MASI PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.) 3. Pasquale BARNABA' (a.g.)
4. Bruno COSTONE 5. Edoardo MURIANO
6. Daniele POTI' 7. Domenico VILLANO

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria Teresa CONTE (a.g.) 9. Luigi POSTIGLIONE (con diritto a voto)

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Francesco LUCIBELLO

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. Dott.ssa Maria Fabiola MENENTI

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

- IL DIRETTORE DI ESERCIZIO RIFERISCE:

In ordine alla determinazione consuntiva dei contributi in c/esercizio in favore dell'AMAT per l'anno 1990, la Regione Puglia emanò la deliberazione di Giunta n.3006 in data 01/07/1991.

Dall'esame di detta deliberazione emersero, però, all'epoca, motivi di

illegittimità della stessa, con particolare riferimento al procedimento adottato per l'abbattimento percentuale del contributo, in applicazione della L.R. n.11/90. Procedimento che di fatto comportò la determinazione dell'ammontare dei contributi in misura inferiore a quella che sarebbe spettata secondo un corretto procedimento. In ogni caso la deliberazione era viziata da motivi di illegittimità non essendo stato preventivamente convocato il Comitato tecnico come imposto dalla L.R. n.13/82.

In presenza di detti presupposti la Commissione Amministratrice di questa Azienda con deliberazione n.216, assunta in data 06/11/991, conferì all'avv. Mario CARRIERI di Bari il mandato per l'impugnazione della deliberazione della G.R.P., avuta considerazione, a tale proposito, che la deliberazione in questione andava ritenuta quale provvedimento di adempimento dell'obbligo imposto alla Regione Puglia dal TAR della Puglia con Ordinanza n.600/91 di nomina del Commissario ad ACTA nel giudizio n.816/90 promosso già da questa Azienda per il riconoscimento della rivalutazione ed interessi conseguenti al ritardo nello accredito dei contributi nel corso dell'anno 1990.

Il T.A.R., pronunziandosi nel giudizio in questione, con la sentenza n.760/93, ha decretato la improcedibilità del ricorso, per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, atteso che, successivamente alla deliberazione n.3006/91, con tale ricorso impugnato, la Giunta Regionale ebbe ad emanare altra deliberazione (la 7471 del 27/12/1991), con la quale si rideterminavano i contributi di esercizio per l'anno 1990.

Poiché la sentenza appare "formalmente" inattaccabile, tant'è che lo stesso avv. CARRIERI non ha ritenuto consigliabile la proposta di appello al Consiglio di Stato, il giudizio è definito con compensazione di spese.

L'avv. Carrieri ha fatto pervenire la relativa proposta di parcella, corredata dal parere di congruità dell'Ordine degli Avvocati di Bari, per la liquidazione della quale propongo di adottare formale provvedimento. Il totale di detta parcella è di £.54.777.120.- compresa IVA, CAP e costo del parere dell'Ordine.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- UDITA la relazione del Direttore di Esercizio;
- PRESO ATTO dell'esito del ricorso dinanzi al T.A.R. di Puglia per l'impugnativa della deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n.3006/91;
- RITENUTO dover liquidare all'avv. Mario CARRIERI di Bari la parcella dello stesso presentata a definizione della pratica;
- DATO ATTO che sulla stessa è stato espresso il parere di congruità dall'Ordine degli Avvocati di Bari;
- CON il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio;

Unanimamente

D E L I B E R A

- di prendere atto della sentenza n.760/93 pronunziata dal TAR della Puglia in merito al ricorso promosso dall'AMAT per l'impugnativa della deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n.3006/91, con la quale sono stati determinati i contributi in c/esercizio per l'anno 1990, sentenza che ha

dichiarato la improcedibilità del ricorso stesso per le motivazioni in narrativa specificate;

- di prendere, altresì, atto che le spese del giudizio risultano compensate;
- di liquidare, di conseguenza, in favore dell'avv. Mario CARRIERI di Bari la proposta di parcella, regolarmente vistata dall'Ordine degli Avvocati di Bari, di £.54.777.190 (cinquantaquattromilionisettecentosettantasettemilacentonovanta), compresa IVA, CAP e costo del parere dell'Ordine, dallo stesso presentata a definizione della pratica;
- di porre detta spesa a carico del bilancio di previsione economico per lo esercizio 1994, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi".

IL SEGRETARIO

F/to dott.ssa Maria Fabiola MENENTI

Visto: IL PRESIDENTE

F/to avv. Arturo MASI



conforme all'originale

Maria Fabiola Menenti

ffp

REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata di Controllo
sugli Atti degli Enti Locali
TARANTO

Prot. n. 8229

- 8 SET. 1994

La Commissione nella seduta del
prende atto *(vedi documento allegato)*
- 9 SET. 1994

Taranto, li

f.to Prof. Avv. D. RANA
P.C.C. Il Segretario
Reg. Roberto Fischetti



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il

Il Direttore